

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2019, n. 1539

**Modifiche alla Delibera GR n. 1156 del 16/09/2019 Piano Integrato per l'Occupazione. Fase 2. Sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione. Estensione platea dei beneficiari della misura.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede "previo accordo in sede governativa" per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di accesso alla CIGS per crisi aziendale per le aziende che cessino o abbiano cessato l'attività produttiva qualora "sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale... oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata";

Vista la Circolare n. 15 del 4 Ottobre 2018 della Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede:

- al punto 3), penultimo capoverso, che "anche in alternativa ai processi (prospettive di cessione dell'attività e di reindustrializzazione del sito produttivo), il trattamento di CIGS può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. In tale ipotesi, è richiesta la condivisione dell'accordo (in sede governativa) da parte della/e Regione/i";

- al punto 4), terzo capoverso, che costituiscono oggetto dell'accordo in sede governativa "il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale";

- al punto 4), settimo capoverso, che in sede governativa "anche in alternativa a tali processi (prospettive di cessione dell'attività e di reindustrializzazione del sito produttivo), la Regione/i coinvolta/e può illustrare specifici percorsi di politica attiva posti in essere al fine di gestire il personale in esubero";

Considerato che gli interventi normativi nazionali sopra richiamati hanno inteso ampliare la possibilità di

ricorso agli ammortizzatori sociali, recuperando la Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione che il Decreto Legislativo 148/2015 aveva abrogato, a condizione che l'azienda in cessazione presenti al Ministero del Lavoro un accordo per le politiche attive e per il recupero occupazionale "concordato" con la Regione (o le Regioni) interessata/e;

Dato atto che:

- la Delibera Giunta Regionale n.1156 del 16.09.2019 ha previsto di proseguire nell'attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL per l'attuazione del Piano Integrato per l'Occupazione, con particolare riferimento alle misure della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'incentivo all'occupazione per soggetti disoccupati;

- il "Piano Integrato per l'Occupazione. Regole di gestione, modalità operative e quantificazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione" di cui all'Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n.1156/2019, prevede al punto 2 quali destinatari "soggetti disoccupati ai sensi art. 19 D.Lgs.150/2015, non percettori del Reddito di Cittadinanza";

- con il Decreto Dirigenziale n.17285 del 15.10.2019 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale per l'Assegno per l'impiego (Allegato A), all'Art.7 dell'Avviso è stata prevista la possibilità, nelle aree della regione Toscana in cui si siano verificate crisi industriali di particolare rilevanza, che l'Unità di Crisi Lavoro regionale possa stabilire, al fine di gestire vertenze di rilevanza regionale, di avviare procedure finalizzate ad attivare percorsi di outplacement e ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi ed esubero;

Considerato pertanto opportuno, nell'ambito delle risorse di cui all'Art.3 dell'Avviso pubblico riservate alle aree della Regione Toscana in cui si siano verificate crisi aziendali di particolare rilevanza, al fine di gestire vertenze di rilievo regionale:

- di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione estendendo la misura ai lavoratori di aziende in cessazione beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, integrando il punto 2) dell'Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n.1156/2019;

- di approvare l'Allegato A al presente atto contenente il "Piano Integrato per l'Occupazione. Regole di gestione, modalità operative e quantificazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione", che

sostituisce l'Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n. 1156/2019;

- di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla modifica ed integrazione dell'“Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego” di cui al Decreto Dirigenziale n.17285 del 15.10.2019, prevedendo la possibilità per lavoratori di aziende in cessazione che beneficiano di trattamento straordinario di integrazione salariale di aderire a percorsi di outplacement e ricollocazione ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico;

Dato atto che la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto al pagamento degli stessi provvede direttamente ANPAL mediante le risorse statali residue del Fondo per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e che ANPAL effettua i pagamenti mediante il Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione;

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 28 novembre 2019;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di ampliare, per i motivi espressi in narrativa, la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione estendendo la misura ai lavoratori di aziende in cessazione beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, integrando il punto 2) dell'Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n.1156/2019;

2. di approvare conseguentemente l'Allegato A al presente atto contenente il “Piano Integrato per l'Occu-

pazione. Regole di gestione, modalità operative e quantificazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n. 1156/2019;

3. di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla modifica ed integrazione dell'“Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego” di cui al Decreto Dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019, prevedendo la possibilità per lavoratori di aziende in cessazione che beneficiano di trattamento straordinario di integrazione salariale di aderire a percorsi di outplacement e ricollocazione ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico;

4. di dare atto che realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto al pagamento delle stesse provvede direttamente ANPAL mediante le risorse statali residue del Fondo per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e che ANPAL effettua i pagamenti mediante il Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

**ALLEGATO A****Piano Integrato per l'Occupazione. Regole di gestione, modalità attuative e quantificazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione.****Premessa**

Si sono conclusi tutti i percorsi di politica attiva previsti dal "Piano Integrato per l'Occupazione" ed è stato pertanto effettuato un consuntivo delle risorse spese sulle misure di politica attiva (Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione e Incentivo all'occupazione), certificando la presenza di consistenti economie di spesa

Tutto ciò premesso, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse rese disponibili dall'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e garantire all'utenza disoccupata del territorio regionale una più ampia opportunità di partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti con il DM 4/2018, congiuntamente con ANPAL si è convenuto di proseguire nell'attuazione delle convenzioni sottoscritte, con particolare riferimento alle misure della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (definito ora *Assegno per l'Impiego*) e dell'incentivo all'occupazione per soggetti disoccupati, per le quali risultano disponibili risorse residue, confermando integralmente tutte le modalità attuative già definite nelle convenzioni sottoscritte e descritte nella Delibera della Giunta Regionale N. 425 del 16/04/2018.

**1. Risorse**

Per quanto concerne la Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, considerati gli importi rendicontati e la quota a rimborso delle attività effettuate da ANPAL per conto della Regione Toscana, è stato determinato un importo residuo disponibile pari a **3.800.000 euro**.

Per quanto concerne l'Incentivo all'occupazione, considerati gli importi rendicontati e la quota a rimborso delle attività effettuate da ANPAL per conto della Regione Toscana, è stato determinato un importo residuo disponibile pari a **3.400.000 euro**.

Le risorse saranno prioritariamente destinate:

- per il 50% alle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- per il 10% alle aree della Regione Toscana in cui si siano verificate crisi industriali di particolare rilevanza, che abbiano coinvolto almeno 100 lavoratori;
- per il 40% alle altre aree della Regione Toscana.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

La Direzione Lavoro della Regione Toscana si riserva la possibilità di rivedere i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle istanze pervenute. La Regione Toscana si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso.

**2. Destinatari**

Soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, non percettori del Reddito di Cittadinanza e lavoratori di aziende in cessazione beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale.

**3. Beneficiari**

Sono potenzialmente beneficiari ed erogatori delle politiche attive del lavoro finanziate dall'Assegno per l'Impiego, i soggetti iscritti nella sezione 1 dell'Albo dei soggetti accreditati a

livello nazionale istituito ai sensi della Delibera di ANPAL N. 7/2016 e i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana (iscritti nell'elenco regionale alla Sezione "Servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro", ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02).

Allo scopo di identificare i beneficiari, la Direzione Lavoro della Regione Toscana procederà ad emanare, ed a pubblicare un apposito Avviso Pubblico, sulla base dei seguenti criteri:

- a) previsione di un meccanismo di silenzio assenso per la partecipazione dei beneficiari che abbiano già aderito alle precedenti sperimentazioni regionali dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione;
- b) obbligo per i beneficiari di comunicare alla Direzione Lavoro della Regione Toscana le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di assistenza intensiva collegato all'Assegno per l'Impiego;
- c) previsione della possibilità di istituire di "Sportelli Temporanei Territoriali", nei territori delle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- d) previsione, per i beneficiari, della possibilità di comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, anche con riferimento a singole sedi operative, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti.

#### **4. Procedura**

Dalla data indicata nell'Avviso Pubblico di cui al paragrafo 3, i destinatari potranno fare richiesta dell'Assegno per l'Impiego al proprio Centro per l'Impiego territorialmente competente, il quale, verificata la sussistenza del requisito (stato di disoccupazione conservato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015), attribuisce l'Assegno. Il destinatario dell'Assegno deve scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva tra quelli di cui al precedente punto 3.

Al destinatario sarà mostrato l'elenco delle filiali dei beneficiari accreditati di cui al precedente punto 3, affinché possa effettuare la sua scelta.

Il Sistema IDOL consente al Centro per l'Impiego di inserire una "azione di scambio" in una data individuata tra quelle che il beneficiario accreditato avrà inserito nell'agenda del Sistema.

Dal momento in cui il destinatario ha scelto il beneficiario erogatore del programma di assistenza intensiva finanziato con l'Assegno, questi può operare ed attivare azioni di politica attiva nei suoi confronti, ivi compresa l'azione di ricollocazione che comporta il riconoscimento del premio a risultato.

Al destinatario vengono proposte le sedi operative che abbiano disponibilità il primo appuntamento entro i successivi 30 giorni. In caso di necessità di posticipare la data di svolgimento del primo appuntamento per giustificati motivi del destinatario o della sede operativa.

Qualora, entro i primi 30 giorni dalla richiesta, il beneficiario erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, questi è tenuto a rivolgersi ad un altro soggetto erogatore, scegliendo un nuovo beneficiario.

Qualora, a seguito di indisponibilità di date da parte delle sedi operative, il destinatario non possa selezionare alcun soggetto beneficiario, i tempi di decorrenza dell'Assegno sono sospesi fino alla disponibilità di date utili per il primo appuntamento, e tale disponibilità è prontamente comunicata al destinatario dal Centro per l'Impiego.

La sede operativa del beneficiario scelta dal lavoratore non può rifiutare l'attivazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro. L'eventuale rifiuto, desumibile dalla mancata registrazione dell'avvenuto primo appuntamento, sarà considerata anche ai fini di monitoraggio e valutazione.

I beneficiari accreditati, una volta acquisite dalla Direzione Lavoro della Regione Toscana le credenziali di accesso, provvederanno ad inserire nell'agenda del Sistema Informativo IDOL un congruo numero di appuntamenti.

L'attribuzione dell'Assegno sospende il patto di servizio eventualmente stipulato presso il Centro per l'impiego. Per sospensione si intende che il Programma di ricerca intensiva sottoscritto con il beneficiario scelto, sostituisce a tutti gli effetti il patto di servizio.

La sospensione del Patto per il lavoro si intende conclusa al termine del periodo di assistenza intensiva, comprese eventuali proroghe e/o sospensioni.

### **5. Percorso di ricerca intensiva**

Una volta che un destinatario ha scelto il beneficiario accreditato mediante l'inserimento dell'azione di scambio, questi deve definire e implementare un percorso di assistenza intensiva così strutturato.

#### *5.1. Percorso di assessment specialistico.*

Percorso obbligatorio della durata di tre ore, finalizzato alla definizione del profilo di destinatario, alla valutazione della sua spendibilità occupazionale e alla condivisione di possibili percorsi per favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

La prima ora deve essere effettuata mediante un colloquio individuale. La seconda e la terza ora possono anche essere effettuate in sessioni di gruppo.

Il servizio per essere valido deve essere svolto per tutte e tre le ore previste ed è riconosciuto a processo per un importo di 35,50 euro/ora.

Per ogni azione effettuata, deve essere prodotto, stampato, firmato dal destinatario e dall'operatore e quindi caricato sul Sistema IDOL, il "Programma di ricerca intensiva".

Le tre ore del Percorso di assessment obbligatorio devono essere realizzate in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dal primo colloquio.

#### *5.2. Orientamento alla ricerca attiva del lavoro*

Qualora il beneficiario, successivamente al percorso di assessment, ritenga di proseguire il percorso di ricerca intensiva alla ricollocazione nei confronti del destinatario, ha a disposizione ulteriori 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro. Il servizio consiste nel supporto a formulare e realizzare un progetto professionale personale, sostenendo il destinatario nell'acquisizione di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e supportandolo nell'elaborazione di strategie finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo. Il servizio è riconosciuto a processo, per un costo orario, nel caso di attività individuale, pari a 35,50 euro e per un costo orario, nel caso di attività di gruppo (minimo 3, massimo 8 persone), pari a 15,00 euro.

Le 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro sono da considerarsi non obbligatorie, restano cioè nella discrezionalità di ciascun beneficiario sulla base delle reali esigenze/possibilità dell'utente. Verranno riconosciute solo le ore realmente fruite.

Qualora al termine delle 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro non siano ancora esauriti i sei mesi di durata per programma di ricerca intensiva, il beneficiario può continuare a seguire l'utente con attività di tutoring volto a supportare il soggetto nell'inserimento lavorativo, mediante incontri periodici di aggiornamento e trasferimento di indicazioni operative sulla propria candidatura e sul percorso intrapreso. Le ore ulteriori alla settimana non saranno comunque remunerate.

#### *5.3 Proroga del percorso di assistenza intensiva*

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione finanziato con l'Assegno per l'Impiego ha una durata di sei mesi. Al termine di questo periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori sei mesi, previo accordo tra il disoccupato interessato e il soggetto erogatore del servizio, qualora residui parte dell'importo dell'assegno.

La proroga deve essere richiesta alla Direzione Lavoro della Regione Toscana, prima della scadenza dei sei mesi ordinari. La Direzione Lavoro della Regione Toscana provvede all'esito dell'inserimento della proroga a ricalcolare la nuova data di fine del servizio e comunica ai predetti soggetti l'avvenuta proroga.

#### 5.4. Mancata o non corretta implementazione dei dati a Sistema

La mancata o non corretta implementazione dei dati e delle informazioni sopra indicate sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL comporta il non riconoscimento delle azioni stesse e, in caso di reiterazione di comportamenti non conformi, la sospensione e la revoca dell'ammissione alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione del beneficiario accreditato.

La mancata o non corretta implementazione dei dati e delle informazioni richieste sul Sistema informativo IDOL, con particolare riferimento alla gestione della condizionalità o, comunque, la mancata o non corretta comunicazione al competente centro per l'impiego di eventuali eventi sanzionatori a carico dei destinatari, comporta, nei confronti dei beneficiari, il non riconoscimento delle attività svolte e, in caso di reiterata violazione di tale disposizione, la sospensione dal Piano Integrato per l'Occupazione.

#### 5.5. Inserimento al lavoro

Gli importi a risultato per l'assistenza alla ricollocazione, che saranno riconosciuti ai beneficiari accreditati tra quelli che hanno aderito all'Assegno per l'Impiego nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione e sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della misura, calcolato in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (costituito da un valore compreso tra 0 -probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi- e 1 -probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), e del tipo e della durata del contratto.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo Indeterminato, compreso l'apprendistato;
- Tempo determinato (anche in somministrazione) di norma maggiore o uguale a 6 mesi.

Al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili, nelle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale, l'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:

- a seconda del valore dell'indice di profilazione;
- a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione è calcolato come segue:

- a) per i valori di  $p$  inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;  
 b) per i valori di  $p$  superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:  

$$AdR = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

<b>AdR</b>	importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione
<b>p</b>	indice di profilazione
<b>m</b>	importo minimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale
<b>M</b>	importo massimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la

specifica tipologia contrattuale
----------------------------------

*Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale*

Tipologia contrattuale	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	250	1.250

(\*) Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della richiesta.

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Gli importi sono esenti IVA.

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti ai soggetti beneficiari accreditati che hanno aderito all'Assegno in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del destinatario sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie. La richiesta può avvenire come da tabella sotto riportata:

Tipologia contrattuale	Tempistica di riconoscimento dell'assegno
Contratto a tempo indeterminato (e compreso apprendistato)	Interamente al superamento dei 6 mesi di durata
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	al superamento dei sei mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	al superamento dei tre mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)

(\*) Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Per il riconoscimento della remunerazione a risultato, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro" e la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL. L'azione B03 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro del destinatario, pena il non riconoscimento della componente a risultato.

### 5.6. Tirocini

Allo scopo di agevolare l'occupabilità dei destinatari nel percorso di transizione tra disoccupazione, anche di lunga durata, e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro

e favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, al beneficiario accreditato promotore di un tirocinio extracurricolare, è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016:

	<b>Profilazione Bassa (0,00 - 0,24)</b>	<b>Profilazione Media (0,25 - 0,49)</b>	<b>Profilazione Alta (0,50 - 0,74)</b>	<b>Profilazione Mol- to Alta (0,75 - 1)</b>
<b>Tirocinio extracurricolare</b>	200,00	300,00	400,00	500,00

La remunerazione è riconosciuta indipendentemente dalla durata del tirocinio, che non può essere di durata inferiore a due mesi e superiore a sei mesi.

Per l'individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il beneficiario, occorre tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle misure di promozione del tirocinio e di ricollocazione:

1. identificazione degli operatori che erogano le misure: il medesimo operatore eroga le due misure; le misure sono erogate da due operatori diversi;
2. identificazione dell'azienda presso la quale il disoccupato svolge il tirocinio e dalla quale viene in seguito assunto: medesima o diversa azienda;
3. lasso temporale tra la conclusione del tirocinio e l'attivazione del contratto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Per il riconoscimento della remunerazione per la promozione di tirocini, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione C06 "Tirocinio Extracurricolare" e la Comunicazione Obbligatoria pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL.

### 5.7 Condizionalità

A seguito della sottoscrizione del Programma di ricerca intensiva alla ricollocazione sulla base di quanto definito nello stesso, il destinatario accede alle misure di politica attiva proposte. La presenza alle politiche attive concordate è requisito per la partecipazione al programma e la fruizione dei benefici ad esso connessi (come l'incentivo all'occupazione).

I destinatari del Piano sono tenuti a presentarsi alle convocazioni, appuntamenti o iniziative di cui al Programma concordato con il beneficiario accreditato e a rispettare le convocazioni concordate, fino ad esaurimento del carnet di 10 ore a disposizione di ogni beneficiario. terminate le 10 ore, se il destinatario è ancora all'interno dei sei mesi di durata del programma, il beneficiario accreditato può erogare ancora interventi di politica attiva che non saranno però riconosciuti dal punto di vista finanziario, che possono consistere anche in percorsi formativi, tirocini, colloqui di selezione in azienda. Anche queste azioni sono comunque vincolanti per l'utente dal punto di vista della condizionalità.

La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, appuntamenti e iniziative di cui al Programma comporta la decadenza dal Programma stesso, dall'assegno per l'impiego e dall'incentivo all'occupazione dalla data della mancata presentazione.

## 6. Modalità di erogazione della remunerazione a risultato

Le risorse disponibili saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti accreditati relativamente alle attività concluse.

L'attività si considera conclusa in caso di conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 6 mesi; pertanto la remunerazione per l'assistenza alla ricollocazione verrà erogata in questi casi allo scadere dei 6 mesi, al fine di verificare la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto. Fa eccezione di quanto previsto nelle aree di crisi, complessa e regionale, laddove il contributo per rapporti di lavoro di durata compresa tra 3 e sei mesi sarà riconosciuto al termine della sua durata prevista.

Nel caso di contratti non a tempo indeterminato di durata pari o superiore a sei mesi, la durata presa a riferimento è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di 6 mesi (3 nelle aree di crisi).

Non saranno ammesse remunerazioni per l'assistenza alla ricollocazione per le assunzioni di lavoratori i quali, nei 6 mesi precedenti, siano cessati dal rapporto di lavoro, anche per termine del medesimo:

- dalla stessa impresa, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa impresa e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che assume, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 1407/20131, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

#### **7. Modalità di erogazione della remunerazione a processo**

Le risorse disponibili saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti accreditati relativamente alle attività concluse.

La domanda di remunerazione per la parte a processo potrà essere presentata solo al termine del programma di ricerca intensiva dell'utente.

Per il riconoscimento, la sede operativa del beneficiario deve tracciare nel Sistema informativo regionale IDOL le attività effettuate, fino a un massimo di 10 ore, secondo le modalità e le tariffe indicate ai punti 5.1 e 5.2, rendendo disponibili i relativi documenti sottoscritti dal destinatario dell'Assegno per l'Impiego o, in caso di indisponibilità delle funzioni previste dal Sistema IDOL, utilizzando il modello di Timesheet attività.

#### **8. Modalità di erogazione della remunerazione per la promozione di tirocini**

Le risorse disponibili saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti accreditati relativamente alle attività concluse.

La domanda di contributo per la remunerazione relativa alla promozione di tirocini extracurricolari potrà essere presentata solo al termine del tirocinio, che dovrà essere stato svolto per almeno il 70% delle ore previste.

Per il riconoscimento, la sede operativa del beneficiario deve tracciare nel Sistema informativo regionale IDOL le attività effettuate, secondo le modalità e le tariffe indicate al punto 5.7, rendendo disponibili i relativi documenti sottoscritti dal destinatario dell'AdR.

## 9. Pagamenti

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Direzione Lavoro autorizzerà il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari. Come previsto dalla DGR 48 del 22/01/2018, il beneficiario potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte della Direzione Lavoro dell'esito definitivo dei controlli effettuati sulla domanda di contributo, per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell'attività di controllo. L'emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite da Anpal. Il soggetto responsabile dei pagamenti è Anpal. I documenti di spesa dovranno pertanto essere intestati al soggetto indicato da Anpal e che sarà comunicato al beneficiario contestualmente all'esito sui controlli effettuati sulla domanda di pagamento.

## 10. Beneficiari e misure degli incentivi all'occupazione

Possono richiedere l'incentivo all'occupazione i datori di lavoro che assumono i destinatari di cui al Paragrafo 2 che hanno richiesto e ottenuto l'Assegno per l'Impiego. L'incentivo sarà riconosciuto per i sei mesi di durata del programma e per ulteriori sei mesi dalla conclusione dello stesso. La sede legale o unità produttiva presso la quale avviene l'assunzione per cui è richiesto l'incentivo può anche essere ubicata fuori dal territorio regionale.

Gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti tipologie di assunzione, e nelle misure indicate:

Fascia di contribuzione	Tipologia contrattuale	Importo (in Euro)
A	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, full-time	8.000,00
B	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	4.000,00
C	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi full time	2.000,00
C.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	1.000,00
D	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, full time	1.000,00
D.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, part-time	500,00

	(n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	
E	<u>Solo per l'assunzione di soggetti AdR provenienti dalle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale:</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 full time	500,00
E.1	<u>Solo per l'assunzione di soggetti AdR provenienti dalle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale:</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 part-time	250,00